REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2055 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (¹), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti e assicurare l'uniformità e l'efficienza del processo di notifica per gli istituti di pagamento che intendono esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi su base transfrontaliera, è necessario specificare il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati.
- (2) Al fine di disporre di una terminologia comune e di modelli di notifica standardizzati, è necessario definire alcuni termini tecnici in modo da operare una chiara distinzione tra le domande relative allo stabilimento di una succursale, le domande relative alla prestazione di servizi e le domande relative all'impiego di agenti da parte degli istituti di pagamento che intendono svolgere le loro attività in un altro Stato membro.
- (3) La definizione di procedure standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle domande di passaporto tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante facilita l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché l'adempimento efficace dei rispettivi compiti e responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.
- (4) Le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero essere tenute a valutare l'accuratezza e la completezza delle informazioni presentate dagli istituti di pagamento che intendono prestare servizi in un altro Stato membro, in modo da garantire la qualità delle notifiche di passaporto. A tal fine le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero informare gli istituti di pagamento degli aspetti specifici per i quali la domanda di passaporto è considerata incompleta o inesatta, così da facilitare il processo di individuazione, comunicazione e presentazione delle informazioni incomplete o inesatte. Inoltre, la valutazione della completezza e dell'accuratezza dovrebbe garantire una procedura di notifica efficace determinando con chiarezza la data di inizio del periodo di un mese e del periodo di tre mesi di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, che corrisponde alla data di ricevimento di una domanda di passaporto contenente informazioni giudicate complete ed esatte dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

¹⁾ GUL 337 del 23.12.2015, pag. 35.